

Tribunale di Mantova, 19 gennaio 2010 – Pres. Gibelli – Rel. Bettini.

Società cooperativa – Rapporto con il socio – Oggetto – Risultato economico – Eccezione di inadempimento – Applicabilità.

A fronte della diversa tipologia che le cooperative possono assumere, la posizione del socio cooperatore resta distinta da quella del socio di una società di capitali: se quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, il primo vuole di regola un vantaggio diverso dal lucro, anche se anch'egli mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa; tale risultato non è, almeno prevalentemente, la più elevata remunerazione possibile del capitale investito, piuttosto la soddisfazione di un comune preesistente bisogno economico - di lavoro, di casa, di generi di consumo, di credito - attraverso un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla società o una maggiore remunerazione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti, come nelle cooperative di produzione. Se in ciò consiste l'essenza del vantaggio mutualistico, è proprio tale vantaggio che - a ben vedere - non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso un distinto rapporto economico con la cooperativa, che è appunto un rapporto di scambio, connotato dalla corrispettività delle prestazioni, cui ben può applicarsi l'art. 1460, codice civile. D'altra parte negare tale rimedio - come tutti quelli applicabili ai rapporti di scambio - significherebbe negare tutela proprio al vantaggio mutualistico che il socio cooperatore si ripromette di trarre dalla sua partecipazione alla società, il che - ad avviso del Collegio - non può essere, essendo quella la ragione del vincolo sociale. Viceversa affermare l'applicabilità di tale eccezione non significa vanificare l'obbligo statutario dei soci di conferire il latte prodotto, ma solo accordare loro la facoltà di sospendere tale conferimento a fronte dell'accertato, e grave, inadempimento della cooperativa di pagare loro il relativo prezzo, restando fermi, in ogni caso, gli altri obblighi derivanti dal rapporto sociale ed i rimedi endosocietari alla crisi finanziaria delle cooperative. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)
rilevato che:

- con ricorso del 15/12/09 la Latteria * società agricola cooperativa reclamava il provvedimento ex art. 700 c.p.c. reso dal Tribunale di Mantova il 19/11/09 che aveva rigettato la domanda cautelare con la quale aveva chiesto di ordinare alle società U. M., P. e M. s.s., Immobiliare A. di M. P. società agricola, R. G. e M. s.s. e P. E. e G. C. s.s. di riprendere immediatamente il conferimento dell'intero latte dalle stesse prodotto e, in subordine, di inibire alle stesse di venderlo a terzi;
- affermava che tali società, sue socie, avevano smesso di conferire il latte nell'agosto del 2009, e ciò in violazione dell'art. 8 lett. c) dello statuto societario, affermando che non erano state più pagate dalla società cooperativa che versava in difficoltà finanziarie; tale loro condotta era illegittima poiché al conferimento erano obbligate per stato e nessuna eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. potevano legittimamente far valere poiché la stessa non valeva nei rapporti societari aventi natura mutualistica, qual era quello fra la società cooperativa ed i suoi soci, rapporti estranei alla logica dello scambio che governava il rapporto a prestazioni corrispettive che tale eccezione presupponeva; a riprova del fatto che il rapporto non aveva natura di scambio, il latte conferito era pagato dalla cooperativa a mezzo di acconti e di ristorni, questi ultimi integranti una vera e propria partecipazione agli utili sociali; l'equilibrio economico/finanziario della cooperativa era inoltre garantito da un conferimento complessivo minimo di mille quintali al giorno di latte che il mancato conferimento delle società resistenti aveva fatto venire meno, mettendo a repentaglio la stessa continuazione dell'attività sociale, tanto che la cooperativa era dovuta ricorrere all'acquisto di latte da soggetti terzi, condotta questa tanto più censurabile se si considerava

che alcuni dei legali rappresentanti delle società socie avevano concorso a deliberare quegli investimenti che avevano determinato il suo attuale assetto produttivo e quindi anche il suo equilibrio economico finanziario; per tale motivo era stata la condotta delle società agricole socie, con la cessazione dei conferimenti, a mettere a repentaglio la stessa vita sociale, e non il contrario;

IL CASO.it

- affermava pertanto la sussistenza del fumus boni iuris proprio nella violazione dell'obbligo statutario di conferire il latte, assolutamente ingiustificato e dunque illegittimo, e nella conseguente sleale concorrenza nella vendita a terzi del latte prodotto;

- affermava altresì la sussistenza del periculum in mora nel fatto che, come detto, il suo attuale equilibrio economico/finanziario era a fatica garantito dall'acquisto di latte da terzi e che il protrarsi del mancato conferimento del latte avrebbe messo a repentaglio tale precario equilibrio, visti anche i maggiori oneri che la cooperativa doveva sostenere;

- chiedeva pertanto - nei confronti delle sole U. M., P. e M. s.s., Immobiliare A. di M. P. società agricola, R. G. e M. s.s. - la riforma del provvedimento del giudice di primo grado che aveva erroneamente escluso il fumus boni iuris ritenendo viceversa fondata l'exceptio inadimpleti contractus svolta dalle società resistenti, sulla base di un'errata distinzione fra rapporto mutualistico e rapporto di scambio presente nelle società cooperative che, a suo dire, stravolgeva la logica prima ancora che la disciplina dei rapporti in tali società;

- all'udienza del 3/2/05, fissata per la comparizione delle parti, si costituivano U. M., P. e M. s.s., Immobiliare A. di M. P. società agricola, R. G. e M. s.s. , quest'ultima con distinta ma identica memoria, chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato in fatto ed in diritto;

- in particolare circa il fumus boni iuris, affermavano che legittimamente avevano fatto valere la contestata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che, da un lato, poteva essere utilmente invocata rispetto al conferimento del latte e che, dall'altro, era stata originata dal mancato pagamento dei conferimenti da parte della cooperativa; circa il periculum in mora la quantità di latte attualmente conferito alla cooperativa, comprensiva di quella acquistata dai terzi, consentiva alla società di proseguire l'attività; né corrispondeva al vero il fatto che avevano partecipato alle decisioni relative all'assetto produttivo della cooperativa, cosicché nulla poteva essere ad esse imputato circa la necessità di ricevere in conferimento un quantitativo minimo giornaliero di latte e le difficoltà finanziarie che ne erano conseguite;

- all'esito della discussione il Collegio riservava la decisione; ritenuto che:

- il reclamo risulta infondato e non merita accoglimento;

- circa il fumus boni iuris, anzitutto, risulta dai documenti prodotti che il mancato conferimento del latte da parte delle tre società resistenti è iniziato nell'agosto del 2009 a fronte del mancato pagamento nei quattro mesi precedenti, del versamento di alcuni acconti in quelli ancora precedenti e della deliberazione della cooperativa di restituzione del prezzo pagato nel 2008 in conseguenza dei problemi finanziari della società; ciò risulta dai verbali di assemblea generale dei soci del 15/7/09 (ove è stata deliberata la restituzione del prezzo versato per il 2008) e del 17/9/09 (ove è stato deliberato il pagamento sol di acconti per il 2009);

- se così è, non v'è dubbio che il mancato conferimento del latte da parte dei soci, e dunque la sospensione dell'adempimento da parte loro, sia conseguito all'inadempimento della società di pagare il latte conferito e che, visto il grave inadempimento della cooperativa, i soci abbiano sospeso i conferimenti poiché privi di alcuna ragionevole aspettativa di essere pagati;

- occorre dunque stabilire se il rapporto dei soci con la società in relazione al conferimento del latte ed al suo pagamento abbia natura mutualistica, risolvendosi nel più ampio rapporto fra il socio e la società cooperativa, come vorrebbe la società ricorrente, o se, viceversa, abbia natura sinallagmatica e ad esso sia applicabile l'art. 1460 c.c., come affermano le società resistenti;

IL CASO.it

- ritiene il Collegio che l'alternativa debba essere sciolta nel secondo senso;

- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di condividere (per tutte Cass. civ., III, n. 694/01) l'eccezione di inadempimento è un mezzo di autotutela delle parti volto a mantenere l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni nella fase della esecuzione, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive; è vero quindi che essa non può essere utilizzata nel diverso ambito dei contratti societari, poiché tali contratti non

sono connotati dalla corrispettività delle prestazioni dei soci ma da una comunione di scopo di fronte alla quale ciascuna parte perde il collegamento con la sua posizione originaria in virtù della più ampia soggettività, qual è quella della società;

IL CASO.it

- e tuttavia non solo in ciò si risolve il rapporto fra il socio e la società cooperativa di cui fa parte; esiste infatti un rapporto ulteriore - rispetto a quello relativo alla partecipazione alla organizzazione alla vita sociale - attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società o al pagamento dei beni e dei servizi resi a favore della società ed avente ad oggetto prestazioni sia di collaborazione che di scambio tra socio e società, il quale non è connotato dalla citata comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo delle stesse;
 - in relazione a tale ulteriore rapporto - connotato viceversa dallo scambio e dalla corrispettività - è ben possibile fare applicazione della citata eccezione di cui all'art. 1460 c.c.;
 - il Collegio è consapevole del dibattito dottrinale che ruota attorno al principio mutualistico ed alla sua estensione e con ciò non intende stravolgere - come afferma la società ricorrente - i principi che governano la mutualità nelle cooperative e la relativa disciplina; intende solo affermare il principio secondo cui nella società cooperative se tutto origina dal citato principio mutualistico non tutto si risolve in esso;
 - è vero infatti che lo scopo mutualistico proprio di tali società può avere gradazioni diverse che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, attenuato il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro;
 - a fronte della diversa tipologia che le cooperative possono assumere, la posizione del socio cooperatore resta distinta da quella del socio di una società di capitali: se quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, il primo vuole di regola un vantaggio diverso dal lucro, anche se anch'egli mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa;
 - tale risultato non è, almeno prevalentemente, la più elevata remunerazione possibile del capitale investito, piuttosto la soddisfazione di un comune preesistente bisogno economico - di lavoro, di casa, di generi di consumo, di credito - attraverso un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla società o una maggiore remunerazione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti, come nelle cooperative di produzione; qual è quella ricorrente;
 - e se in ciò consiste l'essenza del vantaggio mutualistico, è proprio tale vantaggio che - a ben vedere - non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso un distinto rapporto economico con la cooperativa, che è appunto un rapporto di scambio, connotato dalla corrispettività delle prestazioni, cui ben può applicarsi l'art. 1460 c.c.;
 - d'altra parte negare tale rimedio - come tutti quelli applicabili ai rapporti di scambio - significa negare tutela proprio al vantaggio mutualistico che il socio cooperatore si ripromette di trarre dalla sua partecipazione alla società, il che - ad avviso del Collegio - non può essere, essendo quella la ragione del vincolo sociale;
 - viceversa affermare l'applicabilità di tale eccezione non significa vanificare l'obbligo statutario dei soci di conferire il latte prodotto, ma solo accordare loro la facoltà di sospendere tale conferimento a fronte dell'accertato, e grave, inadempimento della cooperativa di pagare loro il relativo prezzo, restando fermi, in ogni caso, gli altri obblighi derivanti dal rapporto sociale ed i rimedi endosocietari alla crisi finanziaria delle cooperative;
 - né può trarsi argomento in contrario - come vorrebbe la cooperativa ricorrente - dalla circostanza che il latte conferito sia pagato ai soci anche mediante ristorni, che costituirebbero partecipazioni agli utili, a riprova del fatto che i conferimenti di latte attuerebbero il rapporto mutualistico; anzi, proprio l'esistenza dei ristorni conferma la bontà delle argomentazioni svolte, poiché essi si distinguono dagli utili;
- ### **IL CASO.it**
- questi ultimi costituiscono infatti remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, mentre i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico, derivante dai rapporti di scambio con la cooperativa, e sono distribuiti in proporzione ai beni o ai servizi acquistati o alle prestazioni rese; essi cioè si traducono in un rimborso ai soci di una parte del prezzo

pagato per i beni o i servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo) o in un'integrazione della remunerazione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro); la sola caratteristica che hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, poiché la società può distribuire ristorni solo se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (così Cass. civ., I, n. 9513/99); non a caso nello statuto sociale della cooperativa ricorrente utili e ristorni hanno distinte discipline, rispettivamente negli artt. 28 e 29;

- né può avere rilievo che il citato orientamento giurisprudenziale si riferisca a casi in cui la cooperativa era edile e costruiva alloggi per i propri soci: proprio il carattere generale delle considerazioni svolte - a prescindere cioè dal bisogno della vita che il socio cooperatore si prefigge di raggiungere - consente di ritenerlo applicabile anche al caso di specie;

- allo stesso modo le considerazioni svolte non paiono messe in discussione dal recente arresto giurisprudenziale citato dalla cooperativa ricorrente (Cass. civ., n. 16304/09), che si riferiva al diverso caso in cui v'era stato il recesso del socio dalla cooperativa e le parti controvertevano della restituzione di quanto rispettivamente ricevuto (e cioè la casa e il prezzo); è vero che in quel caso, secondo la Suprema Corte, la restituzione di una prestazione non poteva essere condizionata dalla mancata restituzione dell'altra parte e dunque nessuna eccezione di inadempimento poteva essere fatta valere, ma è anche vero che ciò avveniva solo perché, in conseguenza del recesso, nessun rapporto esisteva più fra società e socio, rapporto che - viceversa - la suddetta eccezione presuppone, presupponendo appunto l'obbligo di adempiere di entrambe le parti e disciplinando la condotta di quella non inadempiente;

IL CASO.it

- se così è, deve ritenersi condivisibile la decisione del giudice di primo grado che, qualificando come somministrazione il rapporto relativo al conferimento del latte, ha ritenuto legittimo l'esercizio della citata eccezione, sussistendone tutti i presupposti;

- non sussiste quindi il fumus boni iuris della domanda cautelare volta ad ordinare alle società resistenti di riprendere il conferimento del latte;

- né peraltro sussiste quello relativo alla domanda di inibitoria relativa alla vendita del latte a terzi; benché non sia contestato il fatto che le tre società vendono attualmente a S. s.p.a. il latte prodotto, da un lato la legittimità della loro condotta non le rende statutariamente obbligate al conferimento del latte alla società reclamante - come già detto - e dunque non rende illegittima la vendita del latte ad un'altra società, pur se concorrente della Latteria *, e, dall'altro, nessun danno risulta comunque sussistente in capo alla cooperativa in conseguenza del fatto che S. s.p.a. acquista il latte delle società resistenti; nessuna condotta di concorrenza sleale deve ritenersi sussistere;

- l'insussistenza del fumus boni iuris rende superfluo l'esame del periculum in mora, non potendo comunque essere accolte le domande cautelari;

- le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

rigetta il reclamo; condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado della fase cautelare che liquida - per ciascuna difesa - in complessivi €. 1.000,00, di cui €. 500,00 per diritti ed €. 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunicati.

Mantova, 19/1/10